

LEGGE di STABILITA' 2013 NOVITA' in MATERIA di FATTURAZIONE

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Nuovi obblighi di fatturazione**
 - *Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE*
 - *Operazioni extra-UE*
 - *Volume d'affari*
- 3. Contenuto del documento e annotazioni**
 - *Contenuto della fattura*
 - *Annotazioni*
 - *Operazioni in "reverse charge"*
- 4. Fattura "cumulativa"**
- 5. Termini per l'emissione della fattura**
- 6. Fattura semplificata**
- 7. Fattura elettronica**
- 8. Integrazione delle fatture**
- 9. Effettuazione delle operazioni intracomunitarie**

1. PREMESSA

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

Operazioni nei confronti di soggetti passivi UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura "inversione contabile".

Operazioni Extra-UE

Per **tutte** le operazioni che si considerano effettuate **al di fuori della UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

Volume D'Affari

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi.

Tali operazioni, che non generano *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo *status* di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONI

Contenuto della Fattura

In fattura diventa obbligatorio indicare:

- il numero di **partita IVA del cliente nazionale** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
- il numero di **partita IVA** attribuito da un **altro Stato UE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE;
- il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Numero progressivo della fattura

Un'altra novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi **in modo univoco***. Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva **per anno solare**. Sarebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell'anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 2013/1 è univoca rispetto alla fattura n. 2014/1, emessa il prossimo anno.

(*) Questo punto merita un immediato chiarimento: è necessario sapere se colui che emette la fattura possa decidere se avere un'unica numerazione generale (non reiniziare a numerare da 1 nel 2013) ovvero una numerazione specifica per anno solare. La lettera della norma (numerazione che identifichi la fattura in modo univoco) non consentirebbe che due fatture siano contrassegnate dal medesimo numero progressivo, anche se differenziate dalla data (perché di due anni solari diversi). In altre parole, è la numerazione stessa che deve identificare in maniera univoca la fattura, e non la differenziazione della data. Per ovviare a questa incertezza si potrebbe anteporre al numero sequenziale l'anno di riferimento. Così, la prima fattura emessa nel 2013 sarebbe contrassegnata dal numero 2013/1. Le "Note esplicative" della Commissione europea alla Direttiva precisano che "*il numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico*"

può essere basato su una o più serie di numeri, che possono includere anche caratteri alfanumerici".

Rispetto a quest'ultimo punto sarà opportuno assicurarsi che la software house effettui i dovuti aggiornamenti dei programmi di contabilità, al fine di permettere la corretta registrazione dei documenti secondo la modalità di numerazione adottata.

Annotazioni

Questi sono i riferimenti da indicare (art. 21, co. 6, 6-bis e 6-ter, D.P.R. 633/1972). Si veda la tabella seguente.

INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA	
Tipologia di operazione	Indicazione da porre in fattura
Operazione imponibile	Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. <u>8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972</u>	Operazione non imponibile
Cessione intracomunitaria di beni ex art. <u>41, D.L. 30.8.1993, n. 331</u> , conv. con modif. dalla <u>L. 29.10.1993, n. 427</u>	Operazione non imponibile (*)
Operazione esente ai sensi dell'art. <u>10, D.P.R. 633/1972</u> ad eccezione di quella di cui al n. 6)	Operazione esente
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. <u>7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972</u>	Operazione non soggetta
Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), <u>D.P.R. 633/1972</u> , territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue	Inversione contabile
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue	Operazione non soggetta
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al <u>D.L. 23.2.1995, n. 41</u> , conv. con modif. dalla <u>L. 22.3.1995, n. 85</u>	Regime del margine - Beni usati
Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del margine di cui al <u>D.L. 41/1995</u>	Regime del margine - Oggetti d'arte

Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al <u>D.L. 41/1995</u>	Regime del margine - Oggetti d'antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all'art. <u>74-ter, D.P.R. 633/1972</u>	regime del margine - Agenzie di viaggio
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. <u>21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972</u>)	Autofatturazione
Operazioni soggette al regime del <i>reverse charge</i> interno ai sensi dell'art. 17, co. 5 e 6, D.P.R. 633/1972	Inversione contabile
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972	Inversione contabile
(*) L'indicazione non è contenuta nell'art. 21 in commento, bensì nell'art. <u>46, co. 2, D.L. 331/1993</u> .	

Operazioni in “Reverse Charge”

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge” (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l'annotazione “**inversione contabile**”.

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “**autofatturazione**”.

4. FATTURA “CUMULATIVA”

La possibilità di emettere un'unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle **prestazioni di servizi**.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. (vedere il N.B. punto successivo)

5. TERMINI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi “generiche”** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo stabilito **al di fuori della UE**.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

N.B. La possibilità di emettere fattura nel mese successivo (fattura differita), anche se da sempre consentita, è sconsigliabile per l'implicazione contabile che prevede che l'IVA sia comunque liquidata nel mese di consegna beni / prestazione servizi !

6. FATTURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. "semplificata" per **tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro** e per le **note di variazione** di cui all'art. 26 del DPR 633/72.

Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura "semplificata" vi sono:

- data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
 - **nel territorio nazionale**, è sufficiente il solo **codice fiscale** o il numero di **partita IVA**;
 - in un **altro Stato UE**, è sufficiente il solo **numero di partita IVA** attribuito da tale Stato.

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l'emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentirne l'emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

Esclusioni

La fattura semplificata non può essere emessa:

- per le cessioni intracomunitarie;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE.

7. FATTURA ELETTRONICA

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:

- la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione da parte del destinatario**;
- la fattura elettronica si considera **emessa al momento della trasmissione** o della messa a disposizione del cessionario o committente;
- il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
- l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, oltre che dall'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente e dai sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da **sistemi di controllo di gestione** in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l'operazione ad essa riferibile.

Conservazione delle fatture

Le **fatture elettroniche** devono essere conservate in modalità elettronica. Le **fatture cartacee** e le fatture **create in modo elettronico** possono essere conservate elettronicamente.

8. INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L'obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE**.

9. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell'inizio del trasporto** o della spedizione, l'operazione si considera effettuata alla **data della fattura**, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.